



Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic Sciences of Pollenzo

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA
AI SENSI DELL'ART. 22-ter, DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240**

*Approvato dal Consiglio Accademico del 19/11/2025
e dal Comitato Esecutivo 26/11/2025*

Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1.1 - Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.

1.2 - Il presente Regolamento stabilisce le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico applicabile agli incarichi di ricerca.

Art. 2 - Caratteristiche degli incarichi di ricerca

2.1 - Gli incarichi di ricerca sono finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, con l'obiettivo di favorire l'avvio dei giovani studiosi alle attività di ricerca scientifica e tecnologica

2.2 - Gli incarichi possono essere finanziati con risorse proprie dell'Ateneo oppure con risorse esterne derivanti da progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

2.3 – Gli incarichi di ricerca hanno durata minima di 1 anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di 3 anni, anche non continuativi, presso una o più istituzioni. L'estensione oltre i 3 anni è consentita esclusivamente per dare attuazione a programmi dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

2.4 - La durata complessiva dei rapporti instaurati ex artt. 22, 22-bis, 22-ter e 24, anche presso istituzioni diverse, non può superare undici anni.

2.5 - Non si computano i periodi di aspettativa per maternità, paternità o salute secondo la normativa vigente.

2.6 - Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 3 - Modalità di selezione

3.1 - Gli incarichi di ricerca sono conferiti mediante procedura comparativa pubblica, che assicura la trasparenza e la pubblicità degli atti.

3.2 - La valutazione dei candidati avviene sulla base dell'esame dei titoli e delle pubblicazioni presentati.

3.3 - Il bando può inoltre prevedere lo svolgimento di un colloquio, che in tal caso è effettuato dalla Commissione secondo i criteri stabiliti nella prima seduta.

3.4 - Il bando di selezione deve contenere informazioni dettagliate sulle attività da svolgere, sui diritti e doveri della posizione, nonché sul trattamento economico e previdenziale previsto.

3.5 - Per incarichi di ricerca finanziati da progetti competitivi nazionali, internazionali o europei, è possibile il conferimento diretto, a seguito di manifestazione di interesse e valutazione del curriculum del candidato. La decisione è assunta su proposta del responsabile scientifico del progetto e pubblicata sul sito istituzionale.

Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

4.1 - L'attivazione di incarichi di ricerca è deliberata dal Comitato Esecutivo su proposta del Consiglio Accademico.

4.2 - Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il programma di ricerca a cui è collegato l'incarico;
- c) il tutor supervisore ovvero responsabile scientifico della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) eventuali uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) la sede principale di svolgimento delle attività e durata;

Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca

- g) gli estremi delle eventuali fonti di finanziamento a copertura del costo dell'incarico;
- h) il trattamento economico.

Art. 5 – Il tutor supervisore o responsabile scientifico della ricerca

5.1 – Il tutor supervisore ovvero responsabile scientifico della ricerca, docente dell'Ateneo, è indicato dal Consiglio Accademico. Nel caso di progetti finanziati, tale indicazione avviene successivamente al finanziamento della relativa proposta progettuale. Il Consiglio Accademico, qualora opportuno, può sostituire con successiva deliberazione il responsabile scientifico con altro docente dell'Ateneo, sentito il parere del Delegato del Rettore alla Ricerca.

5.2 - Il responsabile scientifico della ricerca per la quale è stato stipulato l'incarico determina, in coerenza con le indicazioni del progetto e sentito l'interessato, le attività e i compiti assegnati al titolare del contratto.

Art. 6 – Bando di selezione

6.1 - Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:

- i requisiti di partecipazione;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 9, comma 3, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi;
- il numero massimo delle eventuali pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
- eventuali ulteriori titoli richiesti ai fini della selezione;
- le modalità di selezione;
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- durata dell'incarico;
- i diritti e doveri del titolare;
- l'eventuale relazione semestrale, ai fini della valutazione sull'attività svolta e dei risultati conseguiti dall'incaricato.

6.2 - Al bando di selezione per incarichi di ricerca deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sui siti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul portale dell'Unione Europea.

6.3 - I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo.

Art. 7 – Commissione esaminatrice

7.1 - Il Rettore nomina, garantendo, ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere, per ciascuna procedura di selezione per l'attivazione di incarichi di ricerca una Commissione esaminatrice composta da tre membri scelti fra professori e ricercatori (o esperti della materia) con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

7.2 - La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

7.3 - La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e, ove previsto dal bando, dell'eventuale colloquio.

Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca

7.4 - Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

7.5 - La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

7.6 - Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

7.7 - Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

- a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
- b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

7.8 - Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

7.9 - La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 8 – Candidati ammissibili alle selezioni

8.1 - Possono partecipare alle selezioni i candidati in possesso di:

- laurea magistrale o a ciclo unico, conseguita da non più di sei anni alla data di scadenza del bando;
- un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

8.2 - Sono esclusi:

- coloro che hanno usufruito di contratti ex art. 24 L. 240/2010;
- il personale di ruolo a tempo indeterminato delle università e degli enti di ricerca.

8.3 - Non possono inoltre partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela e affinità entro il quarto grado con un professore facente parte del Consiglio Accademico, con il Direttore Generale, con il Rettore o un componente del Consiglio di Amministrazione.

8.4 - L'eventuale esclusione dalla valutazione comparativa è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 9 - Modalità di svolgimento delle selezioni

Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca

9.1 - La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico di ricerca.

9.2 - I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.

9.3 - La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati.

9.4 - La Commissione comunica, quindi, criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.

9.5 - La Commissione, dopo adeguata valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione di un motivato giudizio collegiale e all'attribuzione del relativo punteggio.

9.6 - Qualora sia previsto lo svolgimento del colloquio, i punteggi attribuiti ai candidati sulla base dei criteri predeterminati devono essere resi noti prima del suo svolgimento.

9.7 - La Commissione, svolto l'eventuale colloquio, conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e il relativo punteggio.

9.8 - La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.

Art. 10 - Termine del procedimento di selezione

10.1 - La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con l'individuazione del vincitore, entro i termini indicati nel bando. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga.

10.2 - Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini indicati nel bando, il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

10.3 - Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali all'ufficio competente. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore dell'incarico di ricerca e approvata la graduatoria.

10.4 - In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.

10.5 - Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato dal Comitato Esecutivo.

10.6 - La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.

10.7 - Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio (e decade dalla graduatoria).

Art. 11 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

11.1 – L'incarico di ricerca consiste in un contratto di diritto privato, che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, stipulato tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e il vincitore risultante dalla procedura di selezione.

11.2 - L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca

11.3 - Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato di ricerca è tenuto, con cadenza semestrale e al termine del contratto, a depositare presso l'Ateneo il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita Relazione, qualora prevista dal bando;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.

11.4 - Il contratto di lavoro è sottoscritto dall'incaricato di ricerca e dal Direttore Generale.

11.5 - Il periodo di prova è della durata di tre mesi; l'eventuale valutazione negativa compete al responsabile scientifico del progetto di ricerca. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, l'incaricato di ricerca si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 12 – Rapporto di lavoro

12.1 - La titolarità dell'incarico di ricerca non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

12.2 - La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. 300/1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.

12.3 - Il titolare dell'incarico di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

12.4 - Al titolare dell'incarico di ricerca viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06/03/2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05/02/1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

Art. 13 – Diritti e doveri del titolare dell'incarico di ricerca

13.1 - Il titolare dell'incarico di ricerca svolge la propria attività nell'ambito delle attività oggetto della selezione, sotto la supervisione del tutor supervisore ovvero del responsabile scientifico.

13.2 - L'attività deve essere continuativa, coordinata con le attività dell'Ateneo, e coerente negli obiettivi e nelle tempistiche.

13.3 - Il titolare dell'incarico di ricerca, quando richiesta, è tenuto a redigere una relazione semestrale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

13.4 - Il titolare dell'incarico di ricerca ha diritto di accesso alle strutture dell'Ateneo e partecipa, compatibilmente con l'impegno di ricerca, alla vita accademica e alle iniziative promosse.

13.5 - Previa autorizzazione del tutor supervisore ovvero del responsabile scientifico, parte dell'attività può essere svolta presso strutture esterne, anche all'estero.

Art. 14 - Proroga dell'incarico di ricerca

14.1 - Gli incarichi di ricerca possono essere prorogati, anche frazionatamente, fino alla durata complessiva massima di 3 anni.

Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca

14.2 - Nel caso di attività di ricerca legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA) l'incarico di ricerca può essere prorogato, superando il termine massimo di tre anni, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

14.3 - La proroga è deliberata dal Comitato Esecutivo nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.

14.4 - La delibera del Comitato Esecutivo dovrà essere trasmessa prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

14.5 - La proroga dell'incarico di ricerca è sottoscritta dall'incaricato di ricerca e dal Direttore Generale.

Art. 15 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro

15.1 - La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

15.2 - Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

15.3 - Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

15.4 – Successivamente alla scadenza del periodo di prova, l'incaricato di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Ateneo tratterà all'incaricato di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

15.5 - È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

15.6 - Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica, qualora prevista, sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

15.7 - In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 16 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

16.1 - L'incarico di ricerca non è compatibile con:

- la frequenza di corsi universitari (laurea, magistrale, dottorato, specializzazione);
- la titolarità di altre borse di studio o contratti di ricerca, salvo mobilità internazionale per ricerca;
- rapporti di lavoro subordinato presso enti pubblici o privati.

16.2 - Il titolare dipendente di pubblica amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni. Per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa.

16.3 – Il titolare dell'incarico di ricerca di ricerca può svolgere attività professionali, di lavoro autonomo o collaborazioni di natura occasionale o continuativa, a condizione che tali attività:

- a) non assumano in alcun caso la forma di rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;
- b) non comportino conflitti di interesse con le attività di ricerca oggetto del contratto;
- c) non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

Lo svolgimento di tali attività è subordinato ad autorizzazione del Consiglio Accademico, su proposta motivata del responsabile scientifico e previo parere del Delegato alla Ricerca. L'esercizio di attività non autorizzate costituisce causa di risoluzione del contratto.

Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca

16.4 - Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

16.5 - Ai fini dei divieti di cumulo e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 17 – Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale e assicurativo

17.1 – L'incarico di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di contratto di lavoro di diritto privato non subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro autonomo e si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 – che disciplina una esenzione fiscale - e, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.

17.2 – Il compenso è determinato dal soggetto conferente in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere e non può essere inferiore al minimo stabilito con decreto del DM 592/2025, pari a 22.500 euro lordi annui.

17.3 – Il compenso è corrisposto in rate mensili di pari importo ed è adeguato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

17.4 – Gli incarichi di ricerca sono soggetti al regime previdenziale della Gestione separata INPS di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

17.5 – In materia fiscale, agli incarichi di ricerca si applica l'esenzione dall'IRPEF prevista dall'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

17.6 – Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela della maternità e della malattia per gli iscritti alla Gestione separata INPS, ivi comprese:

- il DM 12 luglio 2007 per l'astensione obbligatoria per maternità;
- l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il congedo per malattia.

17.7 – Durante il periodo di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero compenso previsto per l'incarico.

Art. 18 – Valutazione dell'attività del titolare di incarico di ricerca

18.1 - Semestralmente, salvo sia diversamente indicato nel bando, il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio Accademico una dettagliata relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti, corredata dal parere del responsabile scientifico.

18.2 - Il Consiglio Accademico, sulla base della relazione di cui al comma precedente, esprime un giudizio sull'attività svolta, acquisito da parte del Comitato Esecutivo ai fini dell'eventuale proroga dell'incarico di ricerca, secondo quanto indicato dagli articoli 14.3 e 14.4 del presente regolamento.

Art. 19 – Norme transitorie e finali

19.1 - Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

19.2 - Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Comitato Esecutivo e verrà pubblicato sul sito dell'Università.